



quest'ultimi dovranno essere residuali rispetto ai prodotti propri.

Si ritiene infatti che la possibilità di integrare la propria gamma di prodotti con altri prodotti agricoli acquistati da terzi ha lo scopo di consentire una miglior valorizzazione e commercializzazione delle produzioni, rendendole più appetibili agli occhi dei consumatori.

Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, si sarà in presenza di prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti agricoli acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se e riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico; in presenza di prodotti appartenenti a comparti diversi si ritiene che la condizione della prevalenza potrà essere verificata in termini di valore economico, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi.

A completezza di quanto suesposto, ulteriore vincolo risulta quello evidenziato dal citato D.Lgs 228/2001, art. 4 comma 8:

“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Calmistro  
(Firmato digitalmente)